

STATUTO

NURSINGCOOP COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BUSTO ARSIZIO VA CORSO XX
SETTEMBRE 29

Numero REA: VA - 359062

Codice fiscale: 03532260126

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: STATO DI INSOLVENZA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-04-2016 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" al n. 14.042/8.275 di Rep. dr. Farioli Susanna	
	STATUTO	
	Art.1	
	DENOMINAZIONE	
	E' costituita una società cooperativa denominata	
	"Nursingcoop Cooperativa Sociale"	
	Art. 2	
	SEDE SOCIALE	
	La società ha sede nel Comune di Busto Arsizio.	
	Essa potrà istituire sedi secondarie, rappresentanze, filia-	
	li, succursali, agenzie nei modi e termini di legge.	
	Il trasferimento dell'indirizzo della società nell'ambito	
	dello stesso Comune è di competenza dell'organo amministrati-	
	vo.	
	Art. 3	
	DOMICILIO DEI SOCI	
	Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rap-	
	porti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti	
	di legge, nel luogo indicato nel libro dei soci.	
	La società è tenuta ad aggiornare il predetto libro con le	
	indicazioni comunicate dai soci con lettera raccomandata,	
	ovvero con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova del-	
	l'avvenuto ricevimento ed in tutti gli altri casi previsti	
	dalla legge.	
	Art. 4	

	DURATA	
	La durata della società è stabilita fino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con delibera dell'assemblea dei soci.	
	Art. 5	
	NORME APPLICABILI	
	Alla presente cooperativa si applicano:	
	- le disposizioni della Legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;	
	- le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10 comma 8 del dlgs 4 dicembre 1997 n. 460;	
	- in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;	
	- per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del Codice Civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.	
	Nel caso in cui, successivamente alla costituzione, vi sia una modifica nei parametri previsti dall'art. 2519 comma 2 del	

	codice civile, tale da comportare l'assoggettamento della co-	
	operativa alle disposizioni sulla società per azioni, gli am-	
	ministratori dovranno tempestivamente convocare l'assemblea	
	per deliberare l'adeguamento del presente statuto a tale nuo-	
	va disciplina. In tal caso i soci astenuti o dissenzienti	
	hanno diritto di recesso.	
	In caso di mancata adozione delle suddette modifiche statuta-	
	rie entro il termine di un anno, la società si scioglie e de-	
	ve essere posta in liquidazione.	
	Art. 6	
	DEFINIZIONE DELLO SCOPO E ATTIVITA' MUTUALISTICA	
	La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza	
	fini speculativi lo scopo di perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione so-	
	ciale dei cittadini attraverso la gestione di servizi so-	
	cio-sanitari ed educativi di cui all'articolo 1, lettera a)	
	della Legge 8 novembre 1991 n.381 e dell'art.2520 comma 2 del	
	Codice Civile, il tutto con l'obbiettivo di conseguire fina-	
	lità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di	
	persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e so-	
	cio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza,	
	istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, a-	
	dulti e minori, per assicurare le migliori condizioni di vita	
	sotto il profilo morale, sociale e materiale e per prevenire,	
	ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di	

	emarginazione e di disagio sociale.	
	Ai fini di cui sopra, i servizi sociali e socio-sanitari pos-	
	sono essere forniti a terzi, facenti parte delle categorie	
	bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse al-	
	l'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia	
	gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni peraltro possi-	
	bilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.	
	La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai	
	propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei	
	servizi sociali e socio-sanitari, ed una remunerazione del-	
	l'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto	
	a quelle ottenibili sul mercato, pertanto lo scopo che i soci	
	lavoratori intendono perseguire nella propria sfera indivi-	
	duale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma as-	
	sociata e la prestazione della propria attività lavorativa a	
	favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le	
	migliori condizioni economiche, sociali e professionali.	
	Art. 7	
	MUTUALITA'PREVALENTE	
	La cooperativa svolge la propria attività ai sensi dell'art.	
	1 comma 1 lettera a) della legge 8 novembre 1991 n.381 e del-	
	l'articolo 2520 comma 2 del codice civile, avvalendosi nello	
	svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavora-	
	tive dei soci cooperatori, ancorchè non in via prevalente e	
	con lo scopo di procurare beni e servizi di particolare rile-	

	vanza sociale a soggetti appartenenti a particolari catego-	
	rie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni	
	del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed al-	
	l'oggetto sociale.	
	Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendente-	
	mente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del Codice Civi-	
	le, cooperativa a mutualità prevalente.	
	Art. 8	
	INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE MUTUALISTICA	
	Gli amministratori ed i sindaci se nominati documentano, nel-	
	la relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci, i	
	criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento	
	dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile), te-	
	nendo conto della particolarità dello scopo mutualistico pro-	
	prio della cooperativa, operante ai sensi dell'art. 1 lettera	
	a) della legge 8 novembre 1991 n. 381 e dell'art. 2520 comma	
	2 del codice civile. A tal fine essi devono in particolare	
	evidenziare:	
	- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mu-	
	tualistica della cooperativa, e quindi le modalità di orga-	
	nizzazione dell'attività mutualistica della società a benefi-	
	cio dei particolari destinatari dell'attività sociale;	
	- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la	
	formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di	
	nuovi soci cooperatori;	

	- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e	
	nell'impiego delle relative risorse;	
	- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in al-	
	tre società;	
	- il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci coope-	
	ratori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla	
	società e della relativa remunerazione.	
	Art. 9	
	OGGETTO SOCIALE	
	La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio	
	scopo mutualistico e degli interessi e requisiti dei propri	
	soci cooperatori ha per oggetto diretto e/o in appalto o con-	
	venzione con Enti Pubblici e Privati in genere, le seguenti	
	attività socio-sanitarie e/o educative ed in particolare:	
	- l'organizzazione e gestione di servizi di assistenza domi-	
	ciliare semplice o integrata, infermieristica, fisioterapia	
	e sanitaria, di attività a ciclo diurno e notturno residen-	
	ziali o semi residenziali a favore degli anziani, dei porta-	
	tori di handicap, dei minori, delle famiglie in difficoltà,	
	degli infermi, delle persone bisognose, di tossicodipendenti	
	e delle altre persone svantaggiate;	
	- l'organizzazione e la gestione dell'assistenza sanitaria ed	
	infermieristica di cui sopra presso ospedali, case di cura,	
	case di riposo, comunità e luoghi di villeggiatura;	
	- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ed in	

	particolare di servizi assistenziali, scolastici di base e di	
	formazione professionale, sanitari di base e ad elevata inte-	
	grazione socio-sanitaria;	
	- la gestione di attività e servizi di sostegno e riabilita-	
	zione, sia domiciliari che presso strutture sanitarie, scuole	
	e simili;	
	- il recupero psichico di degenti ed ex degenti in ospedali	
	psichiatrici;	
	- l'educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tutela	
	della salute e la prevenzione delle malattie;	
	- la gestione di strutture sanitarie, socio-sanitarie di as-	
	sistenza ed educative, centri di cura preventiva, cliniche,	
	palestre con finalità terapeutiche e riabilitative;	
	- la formazione professionale nei settori dei servizi sociali;	
	- la gestione di attività di sensibilizzazione della comunità	
	locale nei confronti delle persone svantaggiate, anziane, in-	
	ferme e bisognose;	
	- la promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e	
	privati a favore di persone svantaggiate e quindi la collabo-	
	razione in particolare con enti pubblici, organizzazioni di	
	volontariato, associazioni, società ed enti che svolgano la	
	propria attività nei settori suindicati.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'i-	

	scrizione in appositi albi o elenchi.	
	La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche	
	in A.T.I., agire in regime di accreditamento o convenzioni,	
	per lo svolgimento delle attività previste nel presente sta-	
	tuto, potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte	
	dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o	
	organismi Pubblici o Privati, interessati allo sviluppo della	
	cooperazione.	
	La cooperativa potrà:	
	· Svolgere, in via non prevalente rispetto all'oggetto socia-	
	le, qualsiasi altra attività connessa od attinente a quelle	
	precedentemente indicate, di natura immobiliare, mobiliare,	
	industriale, commerciale e finanziaria (quest'ultima non nei	
	confronti del pubblico), utile e necessaria per il raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	· Stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci	
	istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito	
	regolamento, raccogliendo prestiti, limitatamente ai soci ed	
	esclusivamente ai fini del raggiungimento dello scopo socia-	
	le, nei termini previsti dalla legge;	
	· Svolgere attività di studio, informazione e divulgazione di	
	ricerche ed esperienze effettuate nei vari settori e realtà	
	in cui la cooperativa opera;	
	· Svolgere iniziative volte a favorire la formazione e l'ag-	

	giornamento professionale dei propri soci e non soci, median-	
	te la frequenza a corsi organizzati da Regioni, Enti pubblici	
	e privati, nonchè dalla stessa cooperativa, allo scopo di e-	
	levare la qualità delle prestazioni che i soci ed i non soci	
	andranno a svolgere all'interno della cooperativa e/o presso	
	terzi;	
	• Svolgere attività di finanziamento e sviluppo delle atti-	
	ività delle cooperative sociali, promuovere ed aderire a Con-	
	sorzi o ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo	
	cooperativo.	
	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuri-	
	dici necessari o utili alla realizzazione degli scopi socia-	
	li, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale e l'adozione di procedure di programmazione plu-	
	riennale finalizzate allo sviluppo o all'ammortamento azien-	
	dale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n.59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative; potrà, inoltre emettere	
	strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre im-	
	prese a scopo di stabile investimento e non di collocamento	
	sul mercato.	
	Art 10	
	REQUISITI SOGGETTIVI DEI SOCI COOPERATORI	
	Il numero dei soci cooperatori non può essere inferiore al	
	minimo previsto dalla legge.	

	Possono essere soci cooperatori:	
	* le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente	
	capaci di agire disponibili a prestare la propria attività	
	lavorativa per il conseguimento dell'oggetto sociale in qua-	
	lità di soci lavoratori della cooperativa precisato che ai	
	sensi dell'art.10 della Legge 381/91 alle cooperative isti-	
	tuite ai sensi della presente Legge non si applicano le di-	
	sposizioni di cui alla Legge 23 novembre 1939 n.1815;	
	* le persone fisiche bisognose di intervento sociale rien-	
	tranti nelle categorie previste dall'oggetto sociale in qua-	
	lità di soci utenti o fruitori della cooperativa;	
	* i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge n.	
	381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratui-	
	tamente, per fini di solidarietà.	
	Nel caso di cooperativa con almeno nove soci:	
	* le persone giuridiche pubbliche e private nei cui statuti	
	sia previsto ai sensi dell'art. 11 della Legge 381/1991 il	
	finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative	
	sociali. Dette persone giuridiche non intrattengono rapporti	
	mutualistici con la cooperativa sociale e contribuiscono alla	
	realizzazione dello scopo mutualistico unicamente attraverso	
	il conferimento in società.	
	Nel caso in cui il numero dei soci cooperatori divenga infe-	
	riore a nove gli stessi possono essere unicamente persone fi-	
	siche e pertanto non potranno essere ammessi quali soci coo-	

	operatori le persone giuridiche. Nel caso fossero già socie	
	delle persone giuridiche e il numero complessivo dei soci co-	
	operatori si riducesse ad un numero inferiore a nove, i soci	
	diversi dalla persone fisiche devono essere esclusi dalla co-	
	operativa a meno che non si proceda entro il termine massimo	
	di sei mesi alla reintegrazione del numero minimo di nove	
	soci.	
	I soci appartenenti alle distinte categorie costituiscono se-	
	parate categorie di soci, anche agli effetti degli art. 2376,	
	2540 e 2542 del codice civile.	
	Art. 11	
	DIRITTI DEI SOCI COOPERATORI NEI RAPPORTI MUTUALISTICI	
	I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutua-	
	listici con la società, secondo le regole stabilite dal pre-	
	sente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti del-	
	la effettiva e concreta capacità della cooperativa di instau-	
	rare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei	
	soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere	
	di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richie-	
	sta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e	
	la necessità di rispettare il principio di parità di tratta-	
	mento.	
	Pertanto i soci lavoratori hanno nei termini sopraindicati	
	diritto a concludere contratti di lavoro con la cooperativa;	
	i soci utenti hanno nei medesimi termini diritto ad ottenere	

	dalla cooperativa i servizi sociali rientranti nell'oggetto	
	sociale.	
	L'assemblea può, in sede di approvazione del bilancio, deli-	
	berare, su proposta degli amministratori la ripartizione dei	
	ristorni ai soci cooperatori, in proporzione alla quantità e	
	qualità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati.	
	Le modalità e i criteri di ripartizione dei ristorni sono di-	
	sCIPLINATI in dettaglio dal regolamento mutualistico.	
	Art. 12	
	AMMISSIONE DEI SOCI COOPERATORI	
	Chi desidera divenire socio cooperatore deve presentare do-	
	manda scritta di ammissione, indirizzata alla società, indi-	
	cando le proprie generalità e dichiarando di conoscere ed ac-	
	cettare integralmente lo statuto e i regolamenti della coope-	
	rativa (con approvazione specifica delle clausole onerose del	
	regolamento mutualistico ai sensi dell'art. 1341 del codice	
	civile), di essere in possesso dei requisiti soggettivi pre-	
	visti dalla legge e dal presente statuto e di non svolgere	
	attività concorrente o in contrasto con quella della coopera-	
	tiva e indicando l'attività svolta in relazione ai requisiti	
	richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni nonché	
	l'importo della partecipazione che intende sottoscrivere en-	
	tro i limiti minimi e massimi previsti dalla legge.	
	Sulla base della domanda di ammissione, l'organo amministra-	
	tivo accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi, l'ine-	

	sistenza di cause di incompatibilità, la sussistenza nella	
	domanda dei requisiti previsti dal presente articolo e l'ine-	
	sistenza di ragioni, collegate all'interesse sociale, che o-	
	stino all'ammissione. In caso di esito positivo dell'accerta-	
	mento, l'organo amministrativo delibera quindi l'ammissione	
	del socio, dandogliene tempestiva comunicazione ed invitando-	
	lo ad eseguire il versamento del capitale, dell'eventuale so-	
	vrapprezzo e della tassa di ammissione, entro dieci giorni;	
	cura quindi, solo dopo che siano stati eseguiti i suindicati	
	versamenti, la relativa annotazione nel libro dei soci.	
	Nell'ipotesi in cui l'organo amministrativo non si pronunci	
	entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di ammis-	
	sione, il silenzio vale come assenso, semprechè l'aspirante	
	socio sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti.	
	Nel caso in cui l'organo amministrativo rigetti la domanda di	
	ammissione dovrà, entro sessanta giorni dalla domanda dare	
	comunicazione scritta all'aspirante socio della relativa de-	
	liberazione che deve essere motivata. L'aspirante socio può	
	entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiede-	
	re che sull'istanza si pronunci l'assemblea. La delibera del-	
	l'assemblea, che concluda in senso favorevole all'ammissione,	
	è vincolante per l'organo amministrativo.	
	I compiti dell'organo amministrativo relativi alla procedura	
	di ammissione dei soci cooperatori non possono costituire og-	
	getto di delega.	

	L'organo amministrativo nella relazione al bilancio d'eserci-	
	zio illustra annualmente le ragioni delle determinazioni as-	
	sunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 13	
	DIRITTI SOCIALI DEL SOCIO COOPERATORE	
	I soci cooperatori hanno i diritti patrimoniali ed ammini-	
	strativi previsti dalla legge. Nell'ambito dei diritti ammi-	
	nistrativi spettano in particolare ai soci cooperatori:	
	- i diritti di controllo previsti dall'art. 2476 comma 2 c.c.	
	e dal presente statuto;	
	- il diritto di presentare esposti o denunce all'autorità di	
	vigilanza per l'adozione degli eventuali provvedimenti previ-	
	sti dagli artt. 2545 sexsiesdecies e seguenti c.c.;	
	- il diritto di intervento in assemblea;	
	- il diritto di voto in assemblea.	
	Art. 14	
	OBBLIGHI SOCIALI DEL SOCIO COOPERATORE	
	I soci cooperatori sono obbligati:	
	- a versare, in conseguenza dell'ammissione e con le modalità	
	previste dallo statuto, la quota di capitale sottoscritta,	
	l'eventuale sovrapprezzo e l'eventuale tassa di ammissione;	
	- ad osservare lo statuto, o regolamenti della cooperativa e	
	le deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	- a collaborare in buona fede per il conseguimento dello sco-	
	po mutualistico e la realizzazione dell'oggetto sociale.	

	Art. 15	
	QUOTE DEI SOCI COOPERATORI	
	Il capitale sociale sottoscritto dai soci cooperatori è sud-	
	diviso in quote di partecipazione, ai sensi dell'art. 2468	
	c.c.. Salve le eccezioni previste dalla legge il valore com-	
	plessivo della partecipazione di ciascun socio cooperatore	
	persona fisica non può essere inferiore al limite minimo, nè	
	superiore al limite massimo previsto dalla legge.	
	La partecipazione del socio cooperatore non può essere ogget-	
	to di trasferimento per atto tra vivi, salvo che la cessione	
	sia preventivamente autorizzata dagli amministratori. Conse-	
	guentemente la cessione non autorizzata non produce effetto	
	nei confronti della società.	
	Gli amministratori devono deliberare entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della richiesta con lettera raccomandata con	
	ricevuta di ritorno la quale deve indicare il nome del possi-	
	bile acquirente allegando con riferimento a quest'ultimo la	
	documentazione richiesta dal presente statuto comprovante i	
	requisiti soggettivi per l'ammissione. In mancanza di deli-	
	bera degli amministratori decorso tale termine di sessanta	
	giorni l'autorizzazione si intende concessa. La delibera di	
	diniego di autorizzazione alla cessione deve essere motivata	
	in relazione all'assenza in capo al cessionario dei requisiti	
	soggettivi per l'ammissione. E' fatta salva la possibilità	
	per gli amministratori di proporre al socio che intenda alie-	

	nare altro acquirente gradito.	
	Spetta al socio cooperatore, ai sensi dell'art. 2530 ultimo	
	comma del cod. civ., qualora sia vietata la cessione della	
	quota, il diritto di recedere liberamente dalla società, con	
	preavviso di novanta giorni; tale diritto di recesso non può	
	essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'in-	
	gresso del socio in società.	
	Gli amministratori possono, ai sensi dell'art. 2529 del C.C.	
	e nei limiti ivi previsti acquistare o rimborsare le quote	
	dei soci cooperatori.	
	La quota del socio cooperatore non può essere sottoposta a	
	pegno, sequestro nè in alcun modo vincolata a garanzia di de-	
	biti del socio cooperatore nei confronti di terzi. Il credi-	
	tore particolare del socio cooperatore finchè dura la società	
	non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo ai sen-	
	si dell'art. 2537 c.c.. La quota del socio cooperatore non	
	può formare oggetto di diritti di usufrutto o comunque di di-	
	ritti di godimento a favore di terzi.	
	Art. 16	
	RECESSO DEL SOCIO COOPERATORE	
	Il socio cooperatore può recedere, oltre che nei casi previ-	
	sti dalla legge, nei casi previsti dal presente statuto ed in	
	particolare:	
	- allorchè il socio abbia perduto i requisiti richiesti per	
	l'ammissione;	

	- allorchè il socio non concorra all'adozione di delibere ri-	
	guardanti la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento	
	della sede all'estero, la modifica delle clausole statutarie	
	che disciplinano i ristorni, i rapporti mutualistici, la mo-	
	difica sostanziale del regolamento mutualistico, la trasfor-	
	mazione della società, la fusione eterogenea, la modifica o	
	soppressione delle clausole mutualistiche e non lucrative e	
	il passaggio alla categoria delle cooperative a mutualità non	
	prevalente;	
	- ogni qualvolta il socio non sia più in grado di partecipa-	
	re, anche per causa a lui non imputabile, al raggiungimento	
	dello scopo sociale ed all'attività mutualistica.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla so-	
	cietà con raccomandata con avviso di ricevimento. Spetta al	
	consiglio di amministrazione constatare se ricorrono i motivi	
	che a norma della legge e del presente statuto legittimano il	
	recesso ed a provvedere di conseguenza.	
	In caso di silenzio degli amministratori, protratto per oltre	
	sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di reces-	
	so, questa si intende accettata per gli effetti dell'art.	
	2532 comma 2 C.C. e produce effetto con il decorso del ses-	
	santesimo giorno dalla suddetta ricezione.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha	
	effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunica-	
	to tre mesi prima, e, in caso contrario con la chiusura del-	

	l'esercizio successivo.	
	Art. 17	
	ESCLUSIONE DEL SOCIO COOPERATORE	
	L'organo amministrativo può pronunciare l'esclusione del so-	
	cio cooperatore dalla società oltre che nei casi previsti	
	dalla legge anche nei casi in cui il socio cooperatore:	
	a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei	
	regolamenti sociali e delle deliberazioni legalmente adottate	
	dagli organi sociali;	
	b) senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento	
	delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali	
	debiti contratti ad altro titolo verso la società;	
	c) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o in	
	contrasto con quella sociale;	
	d) non sia più in grado di partecipare, anche per causa a lui	
	non imputabile, al raggiungimento dello scopo sociale ed al-	
	l'attività mutualistica.	
	Nei casi indicati dalle lettere a) e b) il socio inadempiente	
	deve essere invitato, a mezzo di raccomandata, a mettersi in	
	regola e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese	
	da detto invio e sempre che il socio si mantenga inadempiente.	
	Art. 18	
	DECESSO DEL SOCIO COOPERATORE	
	In caso di morte del socio cooperatore, il rapporto sociale	
	non continua con gli eredi o i legatari dello stesso; questi	

	ultimi hanno diritto al rimborso delle partecipazioni dallo	
	stesso possedute in base alle disposizioni del presente sta-	
	tuto.	
	La morte del socio cooperatore determina altresì lo sciogli-	
	mento immediato dei rapporti mutualistici pendenti.	
	Art. 19	
	LIQUIDAZIONE E RIMBORSO DELLE QUOTE DEL SOCIO COOPERATORE	
	I soci cooperatori ed i loro eredi o legatari hanno diritto,	
	a seguito dello scioglimento del rapporto sociale, secondo	
	quanto stabilito nell'art. 2514 del C.C., unicamente al rim-	
	borso del capitale sociale effettivamente versato, al netto	
	di eventuali perdite, eventualmente rivalutato mediante au-	
	mento gratuito, effettuato con imputazione degli utili di e-	
	sercizio entro i limiti previsti dall'art. 7 della Legge n.	
	59/1992, ed eventualmente aumentato ai sensi dell'art. 2545	
	sexies del C.C. mediante l'utilizzo di somme dovute a titolo	
	di ristorno. Nessun diritto spetta al socio cooperatore, o ai	
	suoi eredi o legatari, sulla parte di capitale sociale corri-	
	spondente all'aumento eventualmente effettuato con l'utilizzo	
	di riserve, ai sensi dell'art. 2545 quinquies del codice ci-	
	vile, più in generale nessun diritto spetta sulle riserve,	
	divisibili o indivisibili, compresa la riserva formata con il	
	sovrapprezzo eventualmente versato. Ai fini della liquidazio-	
	ne della partecipazione si tiene conto delle perdite imputa-	
	bili al capitale sociale.	

	Il pagamento della quota così liquidata dovrà essere effet-	
	tuato entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilan-	
	cio. Relativamente alle quote assegnate a titolo di riparti-	
	zione di ristorni, ai sensi dell'art. 2545 sexies c.c. il	
	rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corri-	
	sposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.	
	Art. 20	
	RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI	
	Ai sensi dell'art. 2536 c.c. il socio che cessa di far parte	
	della società risponde verso questa per il pagamento dei con-	
	ferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il re-	
	cesso, l'esclusione o la cessazione della quota si è verifi-	
	cata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si	
	manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è ob-	
	bligato nei confronti della società nei limiti di quanto ri-	
	cevuto per la liquidazione della quota.	
	Nello stesso modo e nello stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	Art.21	
	SOCI IN PROVA	
	Coloro che fanno richiesta di ammissione alla cooperativa	
	possono essere ammessi in una categoria speciale, denominata	
	dei soci cooperatori in prova, in ragione dell'interesse alla	
	loro formazione professionale o al loro inserimento nell'im-	

	presa sociale, tenendo anche conto dello scopo mutualistico e	
	delle esigenze di gestione della cooperativa e dell'idoneità	
	degli aspiranti soci a concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali.	
	I requisiti previsti per l'ammissione dei soci in prova sono	
	i medesimi richiesti dalla legge e dal presente statuto per	
	l'ammissione dei soci cooperatori.	
	I soci ammessi alla categoria speciale dei soci cooperatori	
	in prova non possono in ogni caso superare la quota di un	
	terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	La delibera di ammissione stabilisce, per ogni socio in prova	
	e in relazione alle sue capacità e competenze la durata del	
	periodo di formazione.	
	Durante il periodo di prova, i soci in prova hanno il diritto	
	di intervenire alle assemblee sociali, ma hanno diritto di	
	voto unicamente nell'assemblea annuale che approva il bilan-	
	cio. Agli stessi compete il diritto agli utili, nei limiti	
	previsti per i soci cooperatori. In caso di scioglimento del	
	rapporto sociale, spetta ai soci in prova l'integrale liqui-	
	dazione della partecipazione secondo le regole stabilite per	
	i soci cooperatori.	
	Gli amministratori possono preferire i soci cooperatori ef-	
	fettivi rispetto ai soci in prova nell'instaurazione dei rap-	
	porti mutualistici con la società e quindi riservare ai primi	
	maggiori occasioni di scambio mutualistico.	

	I ristorni possono essere erogati ai soci in prova in misura	
	inferiore a quella prevista per i soci ordinari, in relazione	
	sia ai costi di formazione o di inserimento sia al rendimento	
	dei soci in prova nella cooperativa, esclusa comunque una ri-	
	duzione arbitraria dei ristorni che non sia come sopra giu-	
	stificata. E' in ogni caso esclusa l'erogazione ai soci in	
	prova dei ristorni con le modalità dell'aumento del capitale	
	sociale o dell'emissione di strumenti finanziari.	
	I soci in prova non possono rappresentare altri soci in as-	
	semblea e non possono essere eletti alla carica di ammini-	
	stratori della cooperativa.	
	I soci in prova possono in ogni momento recedere dalla so-	
	cietà, con preavviso di almeno trenta giorni. I soci in prova	
	possono anche essere esclusi dalla cooperativa nelle cause	
	previste dal presente statuto ed inoltre per evidente inido-	
	neità manifestatasi durante il periodo di formazione o di in-	
	serimento; si applicano per il resto le disposizioni dello	
	statuto sull'esclusione dei soci cooperatori in quanto compa-	
	tibili.	
	Il recesso e l'esclusione comportano dalla data della loro	
	efficacia la cessazione immediata dei rapporti mutualistici	
	intercorrenti con i soci in prova.	
	Entro il termine del periodo di prova (che non potrà superare	
	i cinque anni) il nuovo socio che sia in possesso dei requi-	
	siti prescritti dalla legge e dallo statuto sarà ammesso a	

	godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori,	
	previa delibera dell'organo amministrativo che dovrà accerta-	
	re sia il possesso dei requisiti soggettivi in capo al socio	
	in quel momento, sia l'esito favorevole del periodo di prova,	
	e quindi il rispetto degli obblighi inerenti la formazione.	
	Nel caso in cui il suddetto accertamento abbia esito negativo	
	e purchè lo stesso avvenga prima della fine del periodo di	
	prova, ma con un anticipo non superiore a trenta giorni ri-	
	spetto a tale termine, l'organo amministrativo esclude il so-	
	cio in prova dalla società. Nel caso in cui l'organo ammini-	
	strativo deliberi in senso negativo il socio potrà entro ses-	
	santa giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che	
	sulla questione si pronunci l'assemblea; si applicano sul	
	punto in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 2528	
	c.c. nonchè le previsioni del presente statuto sulla procedu-	
	ra di ammissione dei soci cooperatori. Per quanto non dispo-	
	sto dalla legge o dallo statuto si applicano ai soci in prova	
	le disposizioni legislative statutarie relative ai soci coo-	
	operatori in quanto compatibili.	
	Art.22	
	SOCI VOLONTARI	
	Possono essere ammessi in qualità di soci volontari le perso-	
	ne fisiche, maggiori di età e capaci di agire, disposte a	
	prestare gratuitamente la loro attività a favore della so-	
	cietà.	

	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla ba-	
	se di parametri stabiliti dall'assemblea per la totalità dei	
	soci.	
	I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del	
	libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del	
	numero complessivo dei soci.	
	Nel caso in cui il numero dei soci volontari superi, durante	
	la vita della società, quello della metà del numero comples-	
	sivo dei soci, richiesto dalla legge e dal presente statuto,	
	gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative	
	per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di	
	un anno, pena lo scioglimento di diritto della società.	
	Per i soci volontari è esclusa la remunerazione dell'attività	
	svolta, ed è altresì esclusa la distribuzione di ristorni ai	
	soci volontari.	
	Si applicano ai soci volontari, in quanto compatibili, le di-	
	sposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142 relative ai soci	
	lavoratori.	
	Si applicano ai soci volontari le disposizioni di legge e del	
	presente statuto relative ai soci cooperatori, con le seguen-	
	ti precisazioni:	
	- i limiti alla ripartizione dei dividendi, i limiti alla re-	
	munerazione degli strumenti finanziari e il divieto di di-	
	stribuzione delle riserve sono applicabili anche ai soci vo-	

	lontari;	
	- le disposizioni sul recesso (art.2532 c.c.) si applicano	
	anche ai soci volontari;	
	- al fine del numero minimo dei soci richiesto dall'art. 2519	
	comma 2 c.c. ai fini dell'applicazione delle norme sulle so-	
	cietà a responsabilità limitata occorre tener conto anche dei	
	soci volontari;	
	- non si applicano ai soci volontari le norme sui soci in	
	prova;	
	- per la cessione delle partecipazioni dei soci volontari è	
	necessaria l'autorizzazione degli amministratori;	
	- si applica ai soci volontari la regola del voto capitario	
	(art. 2538 c.c.);	
	- della maggioranza degli amministratori riservata ai soci	
	cooperatori ai sensi dell'art. 2542 comma 2 c.c. non possono	
	far parte i soci volontari.	
	Art.23	
	SOCI PERSONE GIURIDICHE	
	Ai soci persone giuridiche si applicano le disposizioni di	
	legge e del presente statuto relative ai soci cooperatori, in	
	quanto compatibili, con le seguenti precisazioni:	
	- i limiti alla ripartizione dei dividendi, i limiti alla re-	
	munerazione degli strumenti finanziari e il divieto di di-	
	stribuzione delle riserve sono applicabili anche ai soci per-	
	sone giuridiche;	

	- le disposizioni sul recesso (art.2532 c.c.) si applicano	
	anche ai soci persone giuridiche;	
	- al fine del numero minimo dei soci richiesto dall'art. 2519	
	comma 2 c.c. ai fini dell'applicazione delle norme sulle so-	
	cietà a responsabilità limitata non si tiene conto dei soci	
	persone giuridiche che non concorrono direttamente ad attuare	
	lo scopo mutualistico;	
	- non si applicano ai soci persone giuridiche le norme sui	
	soci in prova;	
	- ai fini dell'applicazione dell'art. 2522 comma 2 c.c. le	
	persone giuridiche non possono essere computate nel numero	
	minimo di tre soci richiesto dalla norma nè possono parteci-	
	pare alla cooperativa composta da meno di nove soci che devo-	
	no essere tutti persone fisiche;	
	- le partecipazioni sociali delle persone giuridiche possono	
	essere cedute ad altre persone giuridiche aventi i requisiti	
	prescritti dall'art. 11 della legge 381/1991 previa autoriz-	
	zazione degli amministratori di cui all'art. 2530 comma 1	
	c.c. finalizzata ad accertare il possesso nell'acquirente dei	
	requisiti suddetti;	
	- si applica ai soci persone giuridiche la regola del voto	
	capitario (art. 2538 c.c.), fermo restando che le persone	
	giuridiche ex art. 11 della legge 381/1991 non possono espri-	
	mere in ciascuna assemblea generale più di 1/3 (un terzo) dei	
	voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati;	

	- ai fini dell'art. 2542 comma 2 c.c. e quindi della compo-	
	sizione della maggioranza degli amministratori della coopera-	
	tiva i soci persone giuridiche non sono computate tra i soci	
	cooperatori.	
	Art. 24	
	ELEMENTI TECNICI O AMMINISTRATIVI	
	Possono essere soci, nel numero strettamente necessario al	
	buon funzionamento della cooperativa, le persone fisiche che	
	svolgano, all'interno della stessa, attività tecnica o ammi-	
	nistrativa, strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale	
	e dello scopo mutualistico, e siano dotate delle relative	
	competenze.	
	Ai suddetti elementi tecnici o amministrativi, che non in-	
	staurano rapporti mutualistici con la società, e non devono	
	quindi possedere i requisiti richiesti per l'ammissione dei	
	soci cooperatori, si applicano le altre disposizioni del pre-	
	sente statuto relative ai soci cooperatori in quanto	
	compatibili.	
	Art. 25	
	PRESTITI SOCIALI	
	I soci cooperatori possono effettuare prestiti a favore della	
	cooperativa esclusivamente finalizzati al conseguimento del-	
	l'oggetto sociale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in	
	tema di raccolta del risparmio presso i soci.	
	Gli amministratori devono far risultare l'ammontare comples-	

	sivo dei prestiti sociali e delle eventuali garanzie nonchè	
	l'entità del rapporto tra prestiti sociali e patrimonio dalla	
	nota integrativa al bilancio d'esercizio.	
	Art. 26	
	STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI	
	La cooperativa può emettere, con deliberazione dell'organo	
	amministrativo assunta a maggioranza assoluta dei suoi mem-	
	bri, strumenti finanziari non partecipativi, privi di diritti	
	di amministrazione e che non attribuiscono ai relativi sotto-	
	scrittori la qualifica di soci. Si applica l'art. 2526 ultimo	
	comma e l'art. 2483 C.C. e pertanto gli stessi possono essere	
	offerti unicamente ad investitori qualificati.	
	Contestualmente alla delibera di emissione l'organo ammini-	
	strativo approva un apposito regolamento nel quale stabilisce:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di	
	quanto previsto dall'art. 2483 C.C.;	
	- la remunerazione degli strumenti finanziari emessi e le re-	
	lative modalità di pagamento, nel rispetto dell'art. 2514	
	C.C.;	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso;	
	- gli obblighi degli amministratori ai fini del collocamento	
	dei titoli.	
	In ogni caso di emissione di strumenti finanziari non parte-	

	cipativi è obbligatoria la nomina del collegio sindacale.	
	Per quanto espressamente non disposto nel presente statuto si	
	fa riferimento al disposto dell'art. 2483 c.c. in quanto com-	
	patibile.	
	Art. 27	
	ASSEMBLEE SPECIALI	
	Le assemblee speciali costituite da possessori di strumenti	
	finanziari o da particolari categorie di soci cooperatori de-	
	liberano nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.	
	In caso di emissione di strumenti finanziari non partecipati-	
	vi ai sensi del precedente articolo i relativi possessori co-	
	stituiscono un'apposita assemblea speciale ai sensi dell'art.	
	2541 c.c..	
	In caso di pluralità di categorie di strumenti finanziari è	
	costituita un'assemblea speciale per ogni singola categoria.	
	L'assemblea speciale delibera sulla materie indicate dal-	
	l'art. 2541 c.c.. Il rappresentante comune dei possessori di	
	strumenti finanziari privi di diritti di voto è disciplinato	
	oltre che dall'art. 2541 c.c. dagli artt. 2417 e ss. codice	
	civile, in quanto compatibili.	
	Art. 28	
	PATRIMONIO DELLA SOCIETA'	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	- dal capitale sociale variabile;	
	- dalla riserva legale;	

	- dalle riserve indivisibili previste dalla legge e dal pre-	
	sente statuto;	
	- dall'eventuale riserva da sovrapprezzo;	
	- dall'eventuale riserva costituita con versamenti a fondo	
	perduto dei soci;	
	- dagli altri fondi e riserve previsti dalla legge;	
	- da qualunque liberalità, lascito o contributo venga fatto a	
	favore della società.	
	Le riserve comunque costituite non sono ripartibili fra i so-	
	ci nè durante l'esistenza della società nè all'atto del suo	
	scioglimento.	
	Art. 29	
	CAPITALE SOCIALE	
	Il capitale sociale è variabile e non è quindi fissato in un	
	ammontare prestabilito, esso è formato da un numero illimita-	
	to di quote del valore nominale ciascuna non inferiore ad Eu-	
	ro 25,00 (venticinque virgola zero zero) nè superiore al li-	
	mite fissato dalla legge. Esso è costituito dai conferimenti	
	dei soci cooperatori.	
	L'ammissione di nuovi soci, nelle forme previste dell'art.	
	2528 c.c. non comporta modifica dell'atto costitutivo.	
	Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante	
	conferimento di beni in natura e/o crediti. Si applicano le	
	previsioni degli artt. 2465, 2524 e 2438 e seguenti c.c. .	
	La deliberazione di aumento del capitale sociale è in tal ca-	

	so assunta dall'assemblea con le maggioranze previste per le	
	modifiche dello statuto ed è verbalizzata da un notaio. L'au-	
	mento del capitale non può comunque pregiudicare l'applica-	
	zione dei principi mutualistici e delle disposizioni di legge	
	e del presente statuto. A tal fine:	
	- gli amministratori dovranno, nel collocamento delle quote	
	conseguente all'aumento del capitale, attribuire a ciascun	
	socio cooperatore una quota in modo da non superare il limite	
	massimo fissato dalla legge, attribuendo le restanti quote	
	proporzionalmente agli altri soci;	
	- il collocamento delle quote presso terzi è consentito solo	
	se il sottoscrittore è in possesso dei requisiti soggettivi	
	previsti dalla legge e dal presente statuto, finalizzati al	
	conseguimento dello scopo mutualistico;	
	- in caso di collocamento delle quote presso terzi, è fatto	
	salvo il gradimento dell'organo amministrativo, che valuterà	
	in base all'interesse della cooperativa l'opportunità del-	
	l'ingresso del nuovo socio nella compagine sociale;	
	- è fatto salvo il diritto di opzione in relazione alle quote	
	di nuova emissione, quale previsto dalla legge e dal presente	
	statuto, spettante ai soci cooperatori in proporzione all'am-	
	montare delle quote da essi possedute.	
	Art. 30	
	RIVALUTAZIONE E AUMENTO GRATUITO DEL CAPITALE SOCIALE	
	La cooperativa può destinare, con deliberazione dell'assem-	

	blea dei soci, una quota degli utili d'esercizio, ai sensi e	
	nei limiti dell'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 a	
	rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato. In	
	ogni caso ciascuna rivalutazione deve essere effettuata in	
	modo da non superare la misura complessiva del venti per cen-	
	to del capitale originario, ai sensi dell'art. 2545 quinquies	
	comma 3 lett. b) c.c. .	
	Art. 31	
	ESERCIZI SOCIALI	
	L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di	
	ciascun anno.	
	Art. 32	
	DESTINAZIONE DEGLI UTILI DI ESERCIZIO	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla sorte del-	
	l'avanzo netto di gestione, destinandolo:	
	- a riserva legale in misura non inferiore a quella prevista	
	dalla legge;	
	- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, nella misura prevista dalla legge;	
	- a rivalutazione del capitale sociale mediante aumento gra-	
	tuito dello stesso con utilizzo degli utili di esercizio, nei	
	limiti e con le modalità di cui all'art. 7 della legge n.	
	59/1992 e comunque entro il limite massimo previsto dall'art.	
	2545 quinquies comma 3 c.c.	
	La rimanente parte degli utili netti annuali può essere de-	

	stinata dall'assemblea, una volta effettuati gli accantona-	
	menti di cui sopra, nel seguente ordine:	
	- alla remunerazione degli strumenti finanziari nei limiti	
	stabiliti dalla legge;	
	- alla ripartizione dei ristorni tra i soci cooperatori, in	
	misura non superiore a quella stabilita dalla legge;	
	- alla distribuzione dei dividendi ai soci cooperatori nei	
	limiti previsti dagli artt. 2514 e 2545 quinquies comma 2	
	C.C.;	
	- ad eventuale riserva facoltativa.	
	E' preclusa la distribuzione di acconti sui dividendi.	
	Art. 33	
	ASSEMBLEE DEI SOCI	
	33.1 COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA	
	Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante delibe-	
	ra assembleare.	
	L'assemblea delibera:	
	- sull'approvazione del bilancio;	
	- sull'approvazione dei regolamenti interni, ivi compreso il	
	regolamento mutualistico;	
	- sulla ripartizione degli utili e dei ristorni;	
	- sulla determinazione del sovrapprezzo e della tassa per	
	l'ammissione dei nuovi soci cooperatori;	
	- sulle domande di ammissione proposte dagli aspiranti soci,	
	a seguito di richiesta di riesame della corrispondente deli-	

	berazione dell'organo amministrativo;	
	- sulla nomina, revoca e sostituzione degli amministratori;	
	- sulla nomina, revoca e sostituzione dei sindaci e del pre-	
	sidente del Collegio Sindacale nei casi previsti dalla legge	
	e dal presente statuto;	
	- sulla determinazione del compenso degli amministratori e	
	dei sindaci;	
	- sull'azione di responsabilità nei confronti degli ammini-	
	stratori e dei sindaci;	
	- sull'adesione a gruppi cooperativi paritetici;	
	- sulle modifiche dello statuto;	
	- sull'aumento gratuito del capitale;	
	- sull'emissione di strumenti finanziari nei casi previsti	
	dall'art. 2545 quinquies c.c.;	
	- sull'aumento a pagamento del capitale sociale ai sensi del-	
	l'art. 2524 comma 3 c.c.;	
	- sullo scioglimento anticipato della società;	
	- sulla nomina, revoca e sostituzione dei liquidatori e sui	
	relativi poteri;	
	- sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla	
	legge o dal presente statuto.	
	33.2 DIRITTO DI VOTO IN ASSEMBLEA	
	Possono votare in assemblea tutti i soci che siano iscritti	
	nel libro dei soci da almeno novanta giorni.	
	Ciascun socio ha un voto qualunque sia l'ammontare della quo-	

	ta dallo stesso posseduta.	
	Il socio receduto, ancorchè ancora iscritto nel libro dei so-	
	ci, non può intervenire in assemblea, a partire dal momento	
	in cui il recesso ha prodotto i propri effetti a norma del-	
	l'art. 2532 c.c. e del presente statuto.	
	33.3 RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA	
	Il socio cooperatore ha la facoltà di farsi rappresentare in	
	assemblea con delega scritta soltanto da altro socio coopera-	
	tore avente diritto di voto. Ad ogni socio cooperatore non	
	possono essere conferite più di due deleghe.	
	Nella delega deve essere specificato il nome del rappresen-	
	tante.	
	Le deleghe non possono essere conferite ad amministratori o	
	sindaci.	
	33.4 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA	
	L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo	
	sia presso la sede sociale sia altrove purchè nel territorio	
	della Repubblica Italiana.	
	L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno,	
	entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio socia-	
	le; ove, peraltro, la società sia tenuta alla redazione del	
	bilancio consolidato, ovvero qualora particolari esigenze re-	
	lative alla struttura ed all'oggetto della società lo richie-	
	dono, e comunque nei casi previsti dalla legge, la predetta	
	assemblea potrà essere convocata entro centoottanta giorni	

	dalla chiusura dell'esercizio sociale; in questi casi gli am-	
	ministratori segnaleranno nella relazione sulla gestione le	
	ragioni della dilazione.	
	L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, in caso	
	di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro iner-	
	zia, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale,	
	se nominato, ovvero da tanti soci che rappresentino almeno un	
	terzo dei soci aventi diritto di intervenire in assemblea, se	
	in tale domanda sono indicati gli argomenti da trattare.	
	L'assemblea è convocata con avviso spedito almeno quindici	
	giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera	
	raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad as-	
	sicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire	
	agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.	
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno,	
	il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da	
	trattare.	
	Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ul-	
	teriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adu-	
	nanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti	
	legalmente costituita. La seconda convocazione non può avere	
	luogo nello stesso giorno fissato per la prima, nè può essere	
	successiva di oltre trenta giorni.	
	Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si re-	
	puta regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intre-	

	ro capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci,	
	se nominati, sono presenti e informati e nessuno si oppone	
	alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori e i	
	sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'as-	
	semblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta,	
	da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiara-	
	no di essere informati della riunione, di tutti gli argomenti	
	posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione	
	degli stessi.	
	33.5 FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA	
	L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di am-	
	ministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi,	
	l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli inter-	
	venuti.	
	Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare	
	costituzione della stessa, accertare l'identità e la legitti-	
	mazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento del-	
	l'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle vota-	
	zioni.	
	Il presidente è assistito da un segretario nominato allo	
	stesso modo del presidente che redige il verbale della deli-	
	berazione. L'assistenza del segretario non è necessaria quan-	
	do il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.	

	Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in	
	allegato, l'identità e la legittimazione dei partecipanti e i	
	voti rappresentati in assemblea; deve altresì indicare le mo-	
	dalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, an-	
	che per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, a-	
	stenuti o dissenzienti.	
	Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti	
	dal presidente a norma di legge e del presente statuto. Nel	
	verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le	
	loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubbli-	
	co, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle a-	
	dunanze e deliberazioni assembleari.	
	33.6 APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI	
	L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione è	
	regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti rap-	
	presentati in assemblea.	
	L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti rappre-	
	sentati in assemblea.	
	In deroga a quanto stabilito, l'assemblea delibera, sia in	
	prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole	
	della maggioranza assoluta dei voti complessivamente spettan-	
	ti a tutti i soci per le deliberazioni riguardanti:	

	- l'aumento a pagamento del capitale sociale ai sensi del-	
	l'art. 2524 comma 3 c.c.;	
	- lo scioglimento anticipato della società.	
	E' necessario il voto favorevole di più di due terzi dei voti	
	complessivamente spettanti a tutti i soci per l'approvazione	
	delle delibere concernenti la modifica dell'oggetto sociale,	
	il trasferimento della sede all'estero, la modifica delle	
	clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti	
	mutualistici, la trasformazione della società, la fusione e	
	la scissione, la modifica o soppressione delle clausole mu-	
	tualistiche e non lucrative.	
	Sono fatte salve le altre disposizioni di legge e di statuto	
	che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche	
	maggioranze o il consenso di tutti i soci.	
	Il socio che non abbia esercitato il diritto di voto a segui-	
	to della dichiarazione di astensione per conflitto di inte-	
	ressi, non è computato ai fini del calcolo della maggioranza	
	e dei voti richiesti per l'approvazione delle deliberazioni.	
	I soci che volontariamente si siano astenuti sono computati	
	ai fini di cui sopra e conseguentemente i relativi voti sono	
	considerati come voti contrari.	
	Ai fini del computo dei quorum costitutivi e deliberativi si	
	tiene conto anche dei soci che abbiano comunicato il proprio	
	recesso alla società, se la dichiarazione di recesso non è	
	ancora stata accettata dagli amministratori, o comunque non	

	ha ancora prodotto i propri effetti.	
	Per quanto non disposto si applicano gli artt. 2479 e 2479	
	bis del c.c.	
	Art. 34	
	AMMINISTRATORI	
	34.1 NOMINA, COMPOSIZIONE, DURATA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO.	
	La società è amministrata da un consiglio di amministrazione	
	composto da un numero variabile di membri, secondo quanto de-	
	ciderà, di volta in volta, l'assemblea in sede di nomina alle	
	cariche sociali.	
	La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci coo-	
	peratori dovendosi considerare equiparati ai soci cooperatori	
	gli eventuali elementi tecnici o amministrativi. Ai fini del	
	relativo elettorato passivo, i suddetti soci cooperatori pos-	
	sono essere iscritti nel libro dei soci anche da meno di no-	
	vanta giorni.	
	Gli altri amministratori possono essere anche non soci.	
	Pertanto, se uno degli amministratori perde la qualità di so-	
	cio cooperatore non si verifica decadenza automatica dalla	
	carica di amministratore, purchè la maggioranza del consiglio	
	di amministrazione rimanga composta da soci cooperatori.	
	Nel caso, invece, in cui la perdita della qualità di socio	
	cooperatore da parte di un amministratore determini il venir	
	meno della suddetta maggioranza, lo stesso amministratore de-	
	cadrà dalla carica e si dovrà provvedere alla relativa sosti-	

	tuzione nel rispetto dell'art. 2542 comma 2 del codice civile.	
	In ogni caso, non possono essere nominati come amministratori	
	e se nominati decadono dalla carica, coloro che gestiscono,	
	anche in qualità di amministratori, un'impresa concorrente	
	con quella della cooperativa.	
	Ai possessori di strumenti finanziari non partecipativi non	
	competete il diritto di partecipare all'elezione degli ammini-	
	stratori.	
	Gli amministratori durano in carica per tre esercizi sociali;	
	essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'appro-	
	vazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro	
	carica.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	34.2 AMMINISTRATORI DELEGATI.	
	Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più ammi-	
	nistratori delegati; gli stessi sono tenuti a riferire al	
	Consiglio di Amministrazione, ed al collegio sindacale se e-	
	sistente, con cadenza almeno trimestrale.	
	Non possono essere delegati:	
	* i poteri in materia di convocazione dell'assemblea, reda-	
	zione del bilancio di esercizio, aumento e riduzione del ca-	
	pitale, redazione dei progetti di fusione e scissione;	
	* i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclu-	
	sione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mu-	
	tualistici con i soci (art.2544 comma 1 c.c.).	

	Non possono essere conferite deleghe agli amministratori di-	
	versi dai soci cooperatori.	
	Ai fini e per gli effetti dell'art. 2544 comma 1 del codice	
	civile, possono essere attribuite ad amministratori delegati,	
	a dirigenti o dipendenti della cooperativa le decisioni mera-	
	mente esecutive, relativamente all'attuazione dei rapporti	
	mutualistici con i soci; mentre le decisioni che incidono sui	
	suddetti rapporti mutualistici devono essere necessariamente	
	adottate dall'organo amministrativo.	
	Le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i so-	
	ci sono di competenza esclusiva dell'organo amministrativo,	
	nonchè - limitatamente all'approvazione delle condizioni ge-	
	nerali contenute nel regolamento mutualistico - dell'assem-	
	blea dei soci.	
	Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due mem-	
	bri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la	
	eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, en-	
	trambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono	
	entro 30 (trenta) giorni sottoporre alla decisione dei soci	
	la nomina di un nuovo organo amministrativo.	
	34.3 PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE.	
	Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un	
	presidente, se questi non è stato già eletto dall'assemblea,	
	e può eleggere un vicepresidente, che svolge le funzioni del	
	presidente in caso di assenza o impedimento di questi.	

	Nei confronti dei soci e dei terzi, l'intervento del vicepre-	
	sidente costituisce, in ogni caso, prova dell'assenza o impe-	
	dimento del presidente.	
	34.4 COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI.	
	Il compenso degli amministratori sarà stabilito dall'assem-	
	blea; potrà essere determinato sia in misura fissa, sia in	
	misura percentuale agli utili netti di bilancio conseguiti	
	nell'esercizio sociale, con l'osservanza in quest'ultimo caso	
	dell'articolo 2432 del codice civile. Il compenso degli ammi-	
	nistratori investiti delle cariche di presidente o di consi-	
	gliere delegato è stabilito dal consiglio di amministrazione,	
	sentito il parere del collegio sindacale ove nominato, nel	
	rispetto dei limiti massimi eventualmente determinati dal-	
	l'assemblea. L'assemblea può determinare un importo comples-	
	sivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclu-	
	si quelli investiti di particolari cariche.	
	Agli amministratori potrà essere attribuita un'indennità per	
	la cessazione dalla carica (trattamento di fine rapporto),	
	accantonando le relative somme con le modalità determinate	
	dall'assemblea dei soci.	
	34.5 ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIO-	
	NE.	
	Il consiglio d'amministrazione deve essere convocato nella	
	sede sociale o altrove, purchè nel territorio della Repubbli-	
	ca Italiana, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni	

	qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura	
	del presidente o anche di uno solo dei consiglieri, con ogni	
	mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimen-	
	to. L'avviso di convocazione deve essere spedito a tutti gli	
	amministratori, ed ai sindaci ove nominati, almeno tre giorni	
	prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno	
	prima; nell'avviso devono essere indicati la data, il luogo e	
	l'ora della riunione, e l'ordine del giorno.	
	Anche in assenza di formale convocazione saranno tuttavia va-	
	lide le deliberazioni del consiglio d'amministrazione quando	
	vi partecipino tutti gli amministratori, ed i sindaci effe-	
	tivi ne siano stati informati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio d'ammini-	
	strazione è necessaria la presenza ed il voto favorevole del-	
	la maggioranza degli amministratori in carica.	
	I consiglieri che siano in conflitto di interessi con la so-	
	cietà, ai sensi dell'art. 2475-ter, comma 2, del codice civi-	
	le, non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza	
	di cui sopra; sono invece computati i consiglieri che si sia-	
	no volontariamente astenuti.	
	Lo svolgimento della riunione deve essere verbalizzato da un	
	segretario, anche non amministratore, nominato di volta in	
	volta dal presidente, salvo che nei casi in cui la legge ri-	
	chieda la verbalizzazione notarile; il verbale sarà sotto-	
	scritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, e dovrà	

	essere trascritto nel libro dei verbali del consiglio di am-	
	ministrazione.	
	34.6 COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.	
	Il consiglio di amministrazione provvede, in conformità alla	
	legge ed al presente statuto, alla gestione della società,	
	della quale ha l'esclusiva competenza e responsabilità, salvo	
	quanto infra precisato, in conformità all'oggetto ed allo	
	scopo sociale.	
	Il consiglio di amministrazione, inoltre:	
	- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;	
	- approva le proposte di concordato, ai sensi dell'art. 152	
	del r.d. 16 marzo 1942 n. 267;	
	- redige il bilancio di esercizio, con l'osservanza delle	
	prescrizioni di legge e relazionando circa l'attuazione dello	
	scopo mutualistico della società, e la prevalenza mutualisti-	
	ca dei rapporti con i soci;	
	- predispone i regolamenti interni della cooperativa, la cui	
	approvazione è di competenza dell'assemblea dei soci;	
	- assume i provvedimenti ad esso demandati dalla legge e dal	
	presente statuto in materia di ammissione, recesso, esclusio-	
	ne dei soci cooperatori;	
	- propone all'assemblea, in sede di approvazione del bilancio	
	di esercizio, il sopraprezzo di cui all'art. 2528, comma 2,	
	del codice civile;	
	- autorizza l'eventuale trasferimento delle partecipazioni	

	dei soci cooperatori;	
	- gestisce i rapporti mutualistici con i soci cooperatori, in	
	conformità al presente statuto, ai regolamenti mutualistici	
	ed alle deliberazioni dell'assemblea dei soci;	
	- emette gli strumenti finanziari non partecipativi, nei casi	
	in cui non è prevista la competenza dell'assemblea dei soci;	
	- delibera l'acquisto di quote proprie, nei limiti consentiti	
	dalla legge e dal presente statuto.	
	34.7 POTERI DI AMMINISTRAZIONE E COMPETENZE DEI SOCI.	
	L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministra-	
	zione della società, fatte salve le competenze attribuite ai	
	soci dalla legge e dal presente statuto.	
	In particolare, sono riservate alla competenza dei soci le	
	decisioni previste dall'art. 2479, comma 2, del codice civi-	
	le. Si precisa che devono intendersi ricomprese, in ogni ca-	
	so, tra le operazioni che comportano una sostanziale modifi-	
	cazione dell'oggetto sociale e quindi di competenza dell'as-	
	semblea:	
	- l'alienazione, l'acquisto, la concessione e l'assunzione in	
	godimento di aziende e rami di azienda;	
	- l'acquisto di partecipazioni in società a responsabilità	
	limitata, ed in società di persone in genere (salvo, in ogni	
	caso, il disposto dell'articolo 2361 del codice civile).	
	Dovranno essere, inoltre, autorizzate dai soci:	
	- le operazioni per le quali sussista un conflitto d'interes-	

	si degli amministratori che rappresentano legalmente la so-	
	cietà, ai sensi dell'art. 2475-ter del codice civile; inten-	
	dendosi, con ciò, l'operazione specificamente autorizzata,	
	anche per gli effetti degli articoli 1394 e 1395 del codice	
	civile;	
	- la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici.	
	Gli amministratori potranno nominare direttori generali, in-	
	stitutori, nonchè procuratori per il compimento di determinati	
	atti o categorie di atti.	
	In caso di contrasti insanabili tra gli amministratori sulla	
	gestione della società, o sulla revoca degli amministratori	
	delegati, gli amministratori stessi devono, senza indugio,	
	convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti.	
	34.8 POTERI DI RAPPRESENTANZA.	
	La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giu-	
	dizio spetta al presidente del consiglio d'amministrazione e,	
	in via disgiuntiva rispetto a quest'ultimo, separatamente ai	
	singoli amministratori delegati eventualmente nominati dal	
	consiglio d'amministrazione, nei limiti dei poteri a questi	
	ultimi attribuiti. La rappresentanza spetta, inoltre, di-	
	sgiuntamente al consigliere al quale il consiglio di ammini-	
	strazione abbia affidato l'incarico per il compimento di una	
	specificata operazione.	
	Art. 35	
	CONTROLLI	

	35.1 COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE.	
	Il collegio sindacale deve essere nominato nei casi previsti	
	dalla legge (art. 2543 e 2477 del c.c.). E' in ogni caso ob-	
	bligatorio la nomina del collegio sindacale quando la società	
	emette strumenti finanziari non partecipativi.	
	Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre sinda-	
	ci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea dei so-	
	ci, e che sono rieleggibili. Il presidente del collegio sin-	
	dacale è nominato dall'assemblea.	
	Ove necessario ai sensi di legge, ovvero quando volontaria-	
	mente nominato dai soci, il collegio sindacale esercita anche	
	il controllo contabile.	
	Tutti i Sindaci devono essere revisori legali, iscritti nel-	
	l'apposito registro.	
	I poteri e i doveri dei sindaci sono disciplinati dagli arti-	
	coli 2403 e seguenti del c.c.; in particolare il collegio	
	sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto,	
	sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, ed in	
	particolare sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, am-	
	ministrativo e contabile adottato dalla società, sul suo con-	
	creto funzionamento e sull'attuazione dello scopo mutualisti-	
	co.	
	Per il funzionamento del collegio sindacale e la retribuzione	
	dei sindaci valgono le norme di legge.	
	35.2 CONTROLLO INDIVIDUALE DEI SOCI E DEI TITOLARI DI STRU-	

	MENTI FINANZIARI.	
	Spetta ai soci, che non partecipano all'amministrazione della	
	società, il diritto individuale di ottenere dagli amministra-	
	tori, previa richiesta scritta e con congruo preavviso noti-	
	zie sull'andamento degli affari sociali nonchè il diritto di	
	consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia,	
	tutti i libri sociali ed i documenti relativi all'amministra-	
	zione, escluse le scritture contabili della società e di ot-	
	tenerne estratti a proprie spese. Tale diritto non spetta ai	
	soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti, o i-	
	nadempienti rispetto alle obbligazioni, anche relative ai	
	rapporti mutualistici, contratte con la società.	
	I diritti come sopra individuati spettano anche al socio re-	
	ceduto o escluso, nei limiti in cui ciò sia necessario al fi-	
	ne di acquisire gli elementi necessari per individuare il va-	
	lore della quota che deve essergli liquidata.	
	I titolari di strumenti finanziari non partecipativi non han-	
	no diritto di esaminare i libri sociali suindicati; il rela-	
	tivo rappresentante comune ha diritto, ai sensi dell'art.	
	2541 c.c. di esaminare il libro dei soci e quello delle adu-	
	nanze e delle deliberazioni dell'assemblea generale e delle	
	assemblee speciali e di ottenerne estratti.	
	Gli amministratori devono affiggere presso la sede sociale,	
	in luogo accessibile ai soci, un estratto del processo verba-	
	le relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezio-	

	ne straordinaria, ovvero a consegnare tale estratto ai soci	
	entro sessanta giorni dalla firma del processo verbale mede-	
	simo. L'avvenuta consegna deve risultare da apposito	
	documento.	
	Art. 36	
	MODIFICAZIONI DELLO STATUTO	
	Le modificazioni dello statuto sono di competenza dell'assem-	
	blea, con applicazione degli articoli 2479-bis, 2480 e	
	2545-novies del codice civile.	
	L'assemblea delibera, con le maggioranze previste dal presen-	
	te statuto, anche in relazione alle modifiche statutarie che	
	incidano sui rapporti mutualistici in corso, ivi comprese la	
	modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede	
	della società all'estero, la modifica o soppressione delle	
	clausole mutualistiche, la modifica delle clausole statutarie	
	che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la	
	trasformazione della società, la fusione eterogenea; in tali	
	casi spetta peraltro al socio, che non abbia concorso all'ap-	
	provazione della deliberazione, il diritto di recesso.	
	Art. 37	
	CONCILIAZIONE E ARBITRATO	
	37.1 CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE.	
	Qualsiasi controversia inerente ai rapporti sociali o al tra-	
	sferimento delle partecipazioni sociali, rientrando tra quel-	
	le per le quali la legge ammette la conciliazione stragiudi-	

	ziale, dovrà essere oggetto di un tentativo di conciliazione,	
	a mezzo di organismo a ciò deputato in conformità alla vigen-	
	te normativa ed iscritto nell'apposito registro e precisamen-	
	te a mezzo dell'organismo di conciliazione costituito presso	
	la Camera di Commercio Industria ed Artigianato più vicina	
	alla sede sociale alla data in cui sorge la controversia;	
	l'organismo competente applicherà il proprio regolamento di	
	procedura.	
	Si fa luogo al tentativo di conciliazione nei limiti consen-	
	titi dalla legge anche allorchè la controversia riguardi i	
	rapporti mutualistici collegati al rapporto sociale ed i pre-	
	stiti sociali.	
	Si applicano, per quanto non disposto, gli artt. 38 e seguen-	
	ti del d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.	
	Il presente articolo non si applica alle controversie tra co-	
	operativa ed aspiranti soci nè a quelle con i soci cooperato-	
	ri, che non rientrano nella competenza del giudice	
	ordinario.	
	37.2 CLAUSOLA COMPROMISSORIA.	
	Sono sottoposte ad arbitrato le controversie tra i soci, ov-	
	vero tra i soci e la società, ovvero tra possessori di stru-	
	menti finanziari, soci e società, che abbiano ad oggetto di-	
	ritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonchè le	
	controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidato-	
	ri ovvero nei loro confronti e quelle aventi ad oggetto la	

	validità di delibere assembleari, ad eccezione di quelle nel-	
	le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pub-	
	blico ministero e per le quali non sia riuscito il tentativo	
	di conciliazione entro sessanta giorni dall'inizio della re-	
	lativa procedura, o entro il diverso termine concordato per	
	iscritto dalle parti.	
	Sono altresì sottoposte ad arbitrato, secondo le regole infra	
	stabilite e comunque nel rispetto delle norme inderogabili	
	del codice di procedura civile ed in quanto compromettibili	
	in arbitri le controversie relative ai rapporti mutualistici	
	di scambio tra soci cooperatori e società ivi comprese le	
	controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidato-	
	ri ovvero nei loro confronti o quelle tra i soci cooperatori	
	aventi il medesimo oggetto nonchè le controversie relative ai	
	prestiti sociali.	
	Le suddette controversie sono quindi devolute alla cognizione	
	di un arbitro nominato dal Presidente del Registro delle Im-	
	prese territorialmente competente in relazione alla sede del-	
	la società il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30	
	(trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più dili-	
	gente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda	
	nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte	
	più diligente al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha	
	sede la società.	
	La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.	

	L'arbitro dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla no-	
	mina, lo stesso giudicherà in via rituale e secondo diritto,	
	ed il lodo sarà impugnabile nei casi previsti dalla legge.	
	Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccom-	
	bente salva diversa motivata decisione dell'arbitro.	
	La soppressione e la modifica della presente clausola compro-	
	missoria deve essere approvata con delibera dei soci con la	
	maggioranza di almeno i due terzi dei voti. I soci assenti o	
	dissenzianti possono, entro i successivi novanta giorni, e-	
	sercitare il diritto di recesso.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del de-	
	creto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.	
	La presente clausola compromissoria non si applica alle con-	
	troversie tra la cooperativa e gli aspiranti soci, nè a quel-	
	le con i soci cooperatori che non rientrano nella competenza	
	del giudice ordinario.	
	Art. 38	
	NORME FINALI	
	38.1 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ.	
	La società si scioglie per le cause indicate agli articoli	
	2522, comma 3, 2545-duodecies e 2484 del codice civile, e ne-	
	gli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.	
	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo	
	deve effettuare i relativi adempimenti pubblicitari entro	
	trenta giorni dal loro verificarsi.	

	A seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, assu-	
	meranno la carica di liquidatori, salva diversa decisione dei	
	soci, gli amministratori in carica al momento dello sciogli-	
	mento. In caso di pluralità di liquidatori, gli stessi costi-	
	tuiscono un collegio di liquidazione, il cui funzionamento è	
	regolato dalle norme di legge e statutarie relative al consi-	
	glio di amministrazione, in quanto compatibili. La rappresen-	
	tanza della società spetterà congiuntamente a tutti i liqui-	
	datori.	
	Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di pubblicità della no-	
	mina dei liquidatori, ai sensi di legge.	
	I liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti uti-	
	li per la liquidazione della società, e potranno anche cedere	
	l'azienda sociale, o rami di essa, ovvero singoli beni e di-	
	ritti, o blocchi di essi; potranno altresì compiere gli atti	
	necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi	
	compreso l'esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in	
	funzione del migliore realizzo.	
	Restano salve, per quanto occorrer possa, le competenze del-	
	l'assemblea dei soci, di cui all'art. 2487 del codice civile.	
	38.2 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE.	
	A seguito dello scioglimento della società il patrimonio so-	
	ciale è devoluto nel seguente ordine:	
	- rimborso ai possessori di strumenti finanziari dei titoli	
	di debito e simili dagli stessi posseduti;	

	- restituzione ai soci cooperatori delle rispettive quote di	
	capitale sociale effettivamente versato ed eventualmente ri-	
	valutato entro i limiti previsti dall'art. 7 della legge	
	n.59/1992 e dall'art. 2545 quinquies comma 3 lettera b) c.c.;	
	- restituzione ai soci cooperatori delle rispettive quote di	
	capitale sociale, in corrispondenza dell'aumento effettuato	
	ai sensi dell'art. 2545 sexies c.c. mediante utilizzo di som-	
	me dovute a titolo di ristorno;	
	- ripartizione tra i possessori di strumenti finanziari che	
	non siano soci cooperatori, delle eventuali riserve divisibi-	
	li;	
	- corresponsione ai soci dei dividendi eventualmente maturati	
	nei limiti consentiti dalla legge;	
	- devoluzione del restante patrimonio sociale ai fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	Busto Arsizio Via Mameli n.14 addì 7 (sette) aprile 2016	
	(duemilasedici).	
	f.to Rohetchi Ana Roxana	
	f.to Michele Paiotta	
	f.to Mouton Luc	
	f.to Susanna Farioli Notaio (sigillo)	

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE
SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART.23 D.LGS. 7 MARZO
2005 N.82, PER USO REGISTRO IMPRESE.
Esente da imposto di bollo